LA SALETTA SINDACALE

un diritto ancora attuale

di Fabio Vecchioni – Consigliere Nazionale SNFIA – Responsabile Team Tutela Legale

Fabio Vecchioni

…compete alle RSA in via esclusiva la titolarità dello* ius excludendi alios *dai locali posti permanentemente a loro disposizione

Quest'anno si è compiuto un percorso che ha portato un risultato importante, perché ha confermato uno dei presidi della libertà sindacale previsti dallo Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970). All'art. 27 si prevede che il datore di lavoro ponga "… permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale…"

La questione

All'inizio dell'anno l'azienda decide di mutare il nome e l'uso della saletta sindacale. Viene rinominata *Focus room* e il suo uso viene disciplinato in modo promiscuo, con precedenza ai sindacalisti, nel senso che quando ne abbiano necessità e lo chiedano, i colleghi che la utilizzano devono lasciare loro la saletta.
Alle giuste rimostranze dei rappresentanti sindacali, l'Azienda oppone un'interpretazione restrittiva della disponibilità prevista dalla legge, indicando che la saletta è **permanentemente ma non esclusivamente** a disposizione dei Sindacati.

Il metodo

La caratteristica principale della situazione così creata è che l'azione aziendale ha impattato su una norma ancora valida e operante, sopravvissuta al Jobs Act. In assenza di una qualsiasi disponibilità a una soluzione conciliativa, l'unica via è stata quella di portare la questione al vaglio della Giustizia utilizzando la specifica modalità del ricorso per condotta antisindacale, previsto all'art. 28 del citato Statuto.
Le rappresentanze sindacali, nella circostanza rappresentate dai rispettivi Segretari Provinciali, hanno dato unitariamente mandato a uno studio legale, che ha provveduto a proporre ricorso avverso il comportamento aziendale.

La decisione

Dopo l'assunzione delle opportune informazioni, attinte anche direttamente con un sopralluogo, il magistrato ha accolto le richieste dei ricorrenti e la decisione è stata confermata dal Giudice del Lavoro con sentenza. In particolare è stata riconosciuta «l'antisindacalità della condotta (aziendale)… consistita nella denunciata mancata assegnazione alle RSA di un locale in via permanente ed esclusiva presso la sede produttiva… e comunque di un locale idoneo allo svolgimento dell'attività sindacale da parte delle RSA, che presenti segni distintivi che ne identifichino la destinazione sindacale ed assicuri la necessaria privacy dei dipendenti», con ordine di mettere a disposizione una idonea saletta.

Gli elementi valutati dal magistrato sono stati:

- la chiusura a fine 2019 della saletta sindacale sino ad allora utilizzata, che era ampia e con gli armadietti posti contro le pareti in vetro in modo da tutelare la privacy dei colleghi;
- la contestuale assegnazione di una saletta più piccola, senza armadi all'interno e con le pareti in vetro;
- la sostituzione a gennaio 2020 della targa *saletta sindacale* con quella di *Focus room*, con la specifica direzionale: "qualora le OOSS dovessero necessitare della Sala Balance, avranno priorità su ogni dipendente… Ribadiamo quindi che la… Sala… sarà quindi assegnata a uso permanente delle OOSS e non a uso esclusivo, come previsto dal citato art.27". In proposito il magistrato afferma nella sentenza che «la rimozione del preesistente cartello *saletta sindacale* all'esterno del locale e la sua sostituzione con un monito per cui i sindacalisti avrebbero diritto di interrompere altre attività in corso nella stanza e far sloggiare i presenti è **chiaramente antisindacale**: esso produce l'effetto di rendere quantomeno potenziale un conflitto tra i lavoratori e i loro rappresentanti»;
- la perdita della necessaria privacy, essendo i nuovi locali con le pareti interamente vetrate e adiacenti a un *open space* d'uso comune. Il Giudice d'Appello rileva infatti che «sono evidenti la limitazione e l'ostacolo alle attività sindacali derivanti dalla costrizione a svolgere le medesime in vetrina, sicché chiunque passi all'esterno, non solo può vedere le persone presenti all'interno (il che, come osservato da parte opposta, accade comunque data la visibilità della porta), ma anche osservarne i toni e magari scrutare il contenuto dei documenti dei quali i lavoratori discutono».

In relazione alla qualità del diritto il Giudice d'Appello richiama la giurisprudenza milanese che costantemente stabilisce che «Il diritto al locale posto permanentemente a disposizione delle RSA ex art. 27 dello Statuto, si configura come una detenzione, assimilabile quanto al contenuto a quella del conduttore e del comodatario, in forza di un rapporto obbligatorio costituito *ex lege*. Pertanto compete alle RSA in via esclusiva la titolarità dello *ius excludendi alios* dai locali posti permanentemente a loro disposizione…».

Conclusioni

Una sentenza di questo tipo, se da una parte rassicura per la permanenza dei residui diritti sanciti nello Statuto dei Lavoratori, dall'altra evidenza come ci sia una spinta per cui le aziende si sentono legittimate a interpretare restrittivamente i diritti sindacali e dei lavoratori, a limitare ancora gli spazi di libertà che erano stati guadagnati a caro prezzo e definiti nella citata legge del 1970.
Ancora una volta, l'impegno espresso delle rappresentanze sindacali unitariamente ha permesso di limitare un comportamento aziendale che rappresenta la gestione deteriore dei rapporti sindacali in linea con l'impostazione neoliberista imperante. •